



# COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Copia

**DELIBERAZIONE N. 11**  
**Del 28/04/2016**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di – seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016- CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE.

L'anno **2016** addì **28** del mese di **Aprile** alle ore **21.00** presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

| Nominativo          | Presente |
|---------------------|----------|
| Benedetta Brughera  | SI       |
| Montagna Mauro      | SI       |
| Bica Giuseppe       | SI       |
| Gorini Barco Manuel | SI       |
| Ambrosio Francesco  | NO       |
| Romano Caterina     | NO       |
| Oriani Ambrogio     | SI       |
| Rocchi Emanuel      | SI       |
| Casola Francesco    | SI       |
| Locorotondo Cosimo  | SI       |
| Totale presenti 8   |          |
| Totale assenti 2    |          |

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Salvatore Curaba**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montagna Mauro**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Servizio: Servizio Finanziario**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016- CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i..

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 1.03.2016 (G.U. n. 55 in data 7/03/2016 ), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 , il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTI:**

- a) l'art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**RICHIAMATO** infine l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.”*;

**PREMESSO** che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC),

che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposto Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2014 successivamente modificato con atto n. 12 in data 29.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

**VISTO** l'art. 1, comma 669, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale(IUC);

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

**VISTO** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

**VISTI** i commi 675 e 676 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, i quali prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

**VISTO** anche il comma 678 della suddetta normativa dispone per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 677, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 2 maggio 2014, n. 68 ai sensi del quale il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 681, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un oggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, Quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare Complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**CONSIDERATO** che l'art. 48 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 19.05.2014 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 29.07.2015, determina nel 30%, la misura del versamento della TASI da parte dell'occupante, diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n.147 ai sensi del quale il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero in due rate di pari importo con scadenza:

- 16 giugno
- 16 dicembre;

resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei costi relativi alla cui copertura la TASI è diretta. Per servizi indivisibili s'intendono i servizi, le

prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera cittadinanza senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

**TENUTO CONTO** che i servizi indivisibili da finanziare con il gettito della TASI sono:

| <b>SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016</b>   |                    |
|---|--------------------|
| Istruzione Pubblica   | € 15.000,00        |
| Illuminazione pubblica  | € 12.000,00        |
| Servizio sgombero neve  | € 8.000,00         |
| Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi relativi al territorio comunale | € 1.573,00         |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>€ 36.573,00</b> |

**RITENUTO** di non applicare, detrazioni ai sensi dell'art. 53 del regolamento comunale IUC;

**RITENUTO** di applicare anche per l'anno 2016 le tariffe in vigore nell'anno 2015

-Altri immobili: 1,6 per mille;

-Aree edificabili: 1,6 per mille

-Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Esente Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C6-C7-C2)

Le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in euro 36.573,00;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 18.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2016- 2018

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti i tributi.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

Il Sindaco espone la proposta deliberativa, dandone ampio conto del contenuto.

Preso atto che nessun consigliere comunale, chiede di intervenire in merito, il Sindaco mette ai voti la proposta deliberativa.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

**Consiglieri Presenti n.8;**  
**Consiglieri Astenuti n.0**

**Voti Contrari n.3 (Rocchi, Casola,Locorotondo)**  
**Voti favorevoli n. 5.**

**DELIBERA**

1)DI DETERMINARE CONFERMARE per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015:

- Altri immobili: 1,6 per mille;
- Aree edificabili: 1,6 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille
- Esente Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C6-C7-C2)

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato per l'anno 2016 in circa € 36.573,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati

| <b>SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016</b>  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Istruzione Pubblica</b>   | <b>€ 15.000,00</b> |
| <b>Illuminazione pubblica</b>  | <b>€ 12.000,00</b> |
| <b>Servizio sgombero neve</b>  | <b>€ 8.000,00</b>  |
| <b>Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi relativi al territorio comunale</b> | <b>€ 1.573,00</b>  |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>€ 36.573,00</b> |

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/08/2014 e successivamente modificato con atto n. 12 del 29.07.2015 e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

5. di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Inarzo, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

8. di pubblicare, in modo permanente, le aliquote TASI sul sito web istituzionale del Comune.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

**Consiglieri Presenti n.8;**

**Consiglieri Astenuti n.0**

**Voti Contrari n.3 (Rocchi, Casola,Locorotondo)**

**Voti favorevoli n. 5.**

### **DELIBERA**

Di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 15**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016- CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2016**

Il Responsabile di Settore  
Stefania Vanetti

## Visto contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Montagna Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Salvatore Curaba

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Inarzo, 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Salvatore Curaba

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 28/04/2016

Inarzo, 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Salvatore Curaba

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Inarzo, **29/04/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Salvatore Curaba